



COMUNE DI PIETRACAMELA

Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 DEL 24-07-2024

Oggetto: ANNO 2024. PREVENZIONE INCENDI. PRESCRIZIONI E DIVIETI

PREMESSO che i terreni incolti, di proprietà pubblica o privata, presenti nel territorio comunale del Comune di Pietracamela costituiscono potenziali siti di rischio per l'innescò e la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, degli animali e delle cose;

PRESO ATTO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuriadei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami delle piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

TENUTO CONTO che, vista la stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo per il potenziale innesco di incendi;

RITENUTO necessario adottare ogni misura utile a mitigare il reiterarsi di eventi calamitosi verificatisi negli anni passati e cagionati dal propagarsi di incendi boschivi o di interfaccia e di ognieventuale causa di possibile innesco e/o di propagazione degli incendi;

CONSTATATO CHE, in particolare nelle stagioni passate, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, hanno provocato gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico, nonché hanno rappresentato un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. lgs n. 267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la nota della Regione Abruzzo – Agenzia Regionale di Protezione Civile – Servizio Emergenze di Protezione Civile prot. n. 231361 del 30/05/2023, acquisita al protocollo del Comune in pari data al n. 40672 avente ad oggetto “Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Anno 2023 – Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”;

VISTI:

- la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- l'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;
- la L. R. 4 Gennaio 2014 n. 3;
- l'art. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000;
- il D.P.R. 11.07.1980 n. 753;
- il D.Lgs. 19.08.2016, n. 177;
- il D.Lgs. 02.01.2018 n. 1;
- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Piano di emergenza comunale adottato con D.G.C. n.10 del 19-06-2024;

ORDINA

Per le motivazioni sopra riportate,

1. Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, fino alla fine del mese di settembre 2024 il divieto di:
 - a) accendere fuochi, di ogni genere, in corrispondenza o in prossimità di terreni condotti a coltura agraria o incolti, pascolo, aree boscate, erborate o cespugliate, di serbatoi di GPL e tubazioni di gas, lungo strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate e/o in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;
 - c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale), fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generale fiamma libera;
 - e) nelle discariche private, procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione di rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore; durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a

creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;

f) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

g) Ai singoli privati e agli enti pubblici e privati in qualità di:

- proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dimesse;
- detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali;
- amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
- proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto;
- gestori di cabine elettriche;
- proprietari di aree inedificate in genere;
- responsabili di cantieri edili e stradali; ciascuno per le rispettive competenze,

- procedere alla manutenzione delle aree, alla pulizia dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, per tutto il periodo di efficacia della presente ordinanza, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva;
- provvedere, nei campi a confine con strada a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di ampiezza non inferiore a 5 metri lineare, priva di vegetazione;
- provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a 10 metri lineari;
- provvedere a regolare le siepi vive, in modo che non restringano la sede stradale libera e non danneggino il manto stradale;
- provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità lungo la viabilità ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve, avendo cura di contenere siepi e ramaglie come prescritto dal codice della strada;
- provvedere alla pulizia, per un raggio non inferiore a 5 metri, dell'area circostante i serbatoi di impianti esterni di combustibili liquidi;
- provvedere, in caso di proprietà di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, a tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile ed inoltre, a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere mantenuta costantemente priva di seccume vegetale;

h) Agli Enti gestori di infrastrutture e servizi, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

2. LE PRESCRIZIONE E DIVIETI ELENCATI NEL PRECEDENTE PUNTO 1. NON SONO ASSOGGETTATI ALLE AREE PIC-NIC, AREE ATTREZZATE, AREE CAMPER COLLOCATE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, per la mancata osservanza di quanto disposto nella presente Ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale oltre a quelle indicate dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dall'art. 81 della L.R. n. 3 del 04/01/2014.

VIGILANZA

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

INVITA

Ogni cittadino, anche turista o gitante, a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento dando comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità:

- **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:** **TEL. 115**
- **Arma dei Carabinieri Forestali:** **TEL. 112 – 1515**
- **Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Abruzzo:** **TEL. 0862/311526**
- **Numero verde SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente):** **800.861.016**

DISPONE

1. La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Pietracamela e sul sito istituzionale;
2. la diffusione della presente Ordinanza per il tramite dei principali canali di informazione;
3. La notifica della seguente Ordinanza:

Ordinanza SINDACO n.26 del 24-07-2024 COMUNE DI PIETRACAMELA

- Al Sig. Prefetto di Teramo, pec: protocollo.prefte@pec.interno.it;
- Al Sig. Presidente della Provincia di Teramo; pec: protocollo@pec.provincia.teramo.it;
- Al Sig. Questore di Teramo, pec: urp.quest.te@pecps.poliziadistato.it;
- Al Sig. Comandante dei Carabinieri di Pietracamela, pec: tte22960@pec.carabinieri.it;
- Al Sig. Comandante del V.V.F. di Teramo, pec: com.teramo@cert.vigilfuoco.it;
- Alla Protezione Civile Regione Abruzzo, pec: dpc030@pec.regione.abruzzo.it;
- Alla Sala Operativa di Protezione Civile Regione Abruzzo, pec: salaoperativa@regione.abruzzo.it;
- Al Comando della Polizia Municipale Pietracamela;
- Al comando Carabinieri forestali "Parco" Pietracamela, pec: cs.pietracamela@forestale.carabinieri.it;
- Al Responsabile Ufficio Tecnico – Area Territorio ed Ambiente;
- All' A.S.B.U.C. di Pietracamela – Prati di Tivo, pec: asbucpietracamela@pec.it
- All' A.S.B.U.C. di Intermesoli, pec: asbucintermesoli@pec.it

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capodello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
DOTT. ANTONIO VILLANI

pubblicate dal 20/7 al 10/8

